Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno 68° — Roma - Giovedì, 24 novembre 1927 - Anno VI — **Numero 272**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Compagnia Ital. pel Turismo.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Intern. dell'Ist. Ital. Arti Grafiche dell'A.L.I.* — Bologna: *L. Cappelli: Messaggerie Ital.* — Bolzano: *L. Rinfreschi.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Lib. Intern. (Lias); R. Carta Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Castrogiovanni: *G. Buscemi.* — Catania: *G. Giannotta, Soc. Ed. Int.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonsogno* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini*: via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *«Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'A. L. I.; Società Editrice Internazionale*, via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Gorizia: *G. Paternolli.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libr. Intern. Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *Soc. edit. intern.; Libreria Fiaccadori.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Pescara: *A. Verrocchio.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pistoia: *A. Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ragusa: *Biazzo-Occhipinti.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *A. Vallardi; Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli; Libreria Treves-Zanichelli dell'A.L.I.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso la Compagnia Italiana pel Turismo (C.I.T.), a Parigi anche presso la *Libreria Italiana*, Rue du 4 septembre.

N.B — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PARLAMENTO NAZIONALE.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

Istituto centrale di statistica: Bollettino quindicinale dei prezzi.

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Ministero dell'economia nazionale e Istituto centrale di statistica: Rilevazione quindicinale dei prezzi all'ingrosso (sabato 19 novembre 1927 - Anno VI).

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE (1924-27).

Il Senato del Regno è convocato in seduta pubblica per martedì 6 dicembre 1927 - Anno VI, alle ore 16, col seguente

ORDINE DEL GIORNO

I. *Sorteggio degli Uffici.*

II. *Discussione dei seguenti disegni di legge:*

1. Conversione in legge del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 221, che sopprime il divieto di esportazione del riso con lolla (n. 832);

2. Conversione in legge del R. decreto-legge 9 maggio 1926, n. 869, relativo alla misura degli interessi sui mutui con gli istituti di credito fondiario per le quote di vetustà e migliorie in dipendenza dei danni di guerra (n. 845);

3. Conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 13, relativo alla costituzione della Società anonima « Azienda Tabacchi Italiani » (A.T.I.) (n. 911);

4. Conversione in legge del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, recante norme relative allo stato e avanzamento degli ufficiali del Regio esercito assegnati ai depositi cavalli stalloni e depositi allevamento quadrupedi e modificazioni di alcune particolari disposizioni riguardanti il reclutamento e l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e lo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica (n. 898);

5. Conversione in legge del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1266, recante disposizioni per la lotta contro la formica argentina (n. 695);

6. Conversione in legge del R. decreto 19 dicembre 1926, n. 2343, concernente la proroga degli oneri a carico dello Stato pel funzionamento degli Istituti medi e dell'Istituto nautico di Fiume (n. 821);

7. Conversione in legge del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2288, concernente la vigilanza sul funzionamento delle Società cooperative e la istituzione dell'Ente per la cooperazione (n. 829);

8. Conversione in legge del R. decreto 13 febbraio 1927, n. 224, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione degli ufficiali dello stormo dirigibili (n. 870);

9. Conversione in legge del R. decreto-legge 3 settembre 1926, n. 2220, che approva la fondazione in Roma di un Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (n. 836);

10. Conversione in legge del R. decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1691, concernente la approvazione della convenzione stipulata tra il comune di Napoli, la Società pel risanamento, la Banca d'Italia, il Banco di Napoli, per transazioni di liti e concessione alla detta Società della costruzione del nuovo rione Arenella (n. 639);

11. Conversione in legge del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 187, concernente la autorizzazione agli Istituti di credito fondiario ad emettere obbligazioni in valuta pregiata (n. 913);

12. Conversione in legge del R. decreto 6 agosto 1926, n. 1443, concernente l'assegnazione del Palazzo Firenze in Roma alla Società nazionale « Dante Alighieri » (n. 560);

13. Conversione in legge del R. decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1478, contenente provvedimenti per la gestione del Banco di Napoli (n. 627);

14. Conversione in legge del R. decreto 17 febbraio 1927, n. 253, concernente il contributo annuo governativo a favore della Regia accademia dei Lincei (n. 921);

15. Conversione in legge del R. decreto-legge 20 febbraio 1927, n. 257, portante provvedimenti per l'estensione alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza delle disposizioni vigenti circa la revisione ed approvazione dei conti dei Comuni e delle Provincie e disposizioni transitorie per la definizione dei conti arretrati di detti enti (n. 919);

16. Conversione in legge del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, relativo al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel Regio esercito (n. 795);

17. Conversione in legge del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici le disposizioni di leggi militari generali e speciali (n. 864).

Il Presidente: TITTONI.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2421.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 2106.

Modificazioni al R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, concernente la concessione di un mutuo al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, concernente la concessione di mutuo al comune di Civitavecchia per le opere di sistemazione di quel porto;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare alcune modificazioni al R. decreto-legge 7 maggio 1925 suindicato, in relazione al maggiore tasso d'interesse da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti nella misura del 6.50 per cento anzichè del 4.50 per cento;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici e con quello per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I primi due commi dell'art. 1 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, vengono così modificati:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, sui fondi degli Istituti di previdenza, un mutuo di 23 milioni in favore del comune di Civitavecchia, per le opere di sistemazione di quel porto, le quali saranno progettate ed eseguite a cura del Ministero dei lavori pubblici.

« Il mutuo sarà somministrato in base agli stati di avanzamento dei lavori durante il periodo dei lavori medesimi, previsto in sette anni, su domanda del Comune e su autorizzazione dei Ministeri dei lavori pubblici e delle finanze, e

verrà estinto in 35 anni, con annualità comprensive dell'ammortamento e dell'interesse 6.50 per cento.

« L'estinzione del mutuo potrà essere effettuata anticipatamente, purchè venga dato un preavviso di almeno tre mesi alla Cassa depositi e prestiti ».

Art. 2.

Le tasse portuali, di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 7 maggio 1925, n. 1390, avranno la durata di anni 50 a decorrere dal 1° settembre 1925.

Art. 3.

E' soppresso il terzo comma dell'art. 2 del R. decreto-legge citato.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore al giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversazione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 123. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2422.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 novembre 1927, n. 2107.

Norme per l'impianto di stabilimenti industriali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di disciplinare l'impianto degli stabilimenti industriali;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei Comuni aventi un agglomerato urbano, con popolazione superiore ai 100,000 abitanti, l'impianto di nuovi stabilimenti industriali non potrà essere comunque effettuato, quando richieda l'impiego di una maestranza superiore ai 100 operai, senza il preventivo consenso del Ministro per l'economia nazionale, il quale provvederà dopo aver sentito il parere dei Ministri per l'interno e per le corporazioni.

Contro il provvedimento del Ministro per l'economia nazionale è ammesso ricorso al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, nei casi preveduti dall'art. 26 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Art. 2.

Le domande per gli impianti suddetti dovranno essere presentate ai Circoli d'ispezione d'industria e lavoro e dovranno essere corredate delle indicazioni relative al genere d'industria, ai macchinari, alle materie prime ed al personale dirigente ed operaio, alla località nella quale dovrà sorgere lo stabilimento, nonchè alla forza motrice in esso impiegata.

Art. 3.

La facoltà di rilasciare l'autorizzazione per l'impianto degli stabilimenti indicati all'art. 1 può essere delegata ai prefetti, i quali provvedono dopo aver sentito il competente Circolo di industria e lavoro.

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli stabilimenti compresi nelle zone industriali regolate da leggi speciali.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1927 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 124. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2423.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1927, n. 2108.

Provvedimenti di credito agrario a favore della Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, contenente provvedimenti per il credito agrario;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'urgente necessità di provvedere ad integrare i mezzi della Cassa di risparmio della Tripolitania, per metterla in grado di continuare nella sua azione a favore degli agricoltori della Colonia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sulle somministrazioni fatte dalla Cassa depositi e prestiti al Ministero dell'economia nazionale, ai sensi e agli effetti dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1317, sarà messa a disposizione della Cassa di risparmio della Tripolitania, alle condizioni e con le modalità con-

template nel Regio decreto stesso, una somma fino a L. 1,333,333, per operazioni di credito agrario di esercizio e di credito per miglioramenti agrari da effettuarsi a favore degli agricoltori locali con le norme fissate dal R. decreto 18 aprile 1926, n. 884.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 125. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2424.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1927, n. 2114.

Aggregazione dei comuni di Milzanello e di Porzano a quello di Leno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Milzanello e di Porzano sono aggregati a quello di Leno.
Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Brescia, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 131. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 2425.

REGIO DECRETO 23 ottobre 1927, n. 2115.

Approvazione della convenzione stipulata con la « Società Anonima Navigazione Trasimeno », per la concessione del servizio pubblico di navigazione con natanti a motore sul lago medesimo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per le comunicazioni e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata il 30 luglio 1927 fra i delegati dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze ed il rappresentante della « Società Anonima Navigazione Trasimeno » per la concessione del servizio pubblico di navigazione con natanti a motore sul lago medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1927 - Anno VI
Atti del Governo, registro 266, foglio 132. — SIROVICH.

DECRETO MINISTERIALE 28 ottobre 1927.

Nuove circoscrizioni degli Istituti di previdenza sociale.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto l'art. 20 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia;
Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, col quale furono istituite le Casse provinciali o interprovinciali per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, con sede presso gli Istituti di previdenza sociale;
Veduto il R. decreto 2 gennaio 1927, n. 1, concernente il riordinamento delle circoscrizioni provinciali e successive aggiunte e modificazioni;
Considerata la necessità di apportare modificazioni all'attuale sfera di competenza territoriale delle sedi locali della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali;
Vedute le proposte formulate dalla Cassa predetta;

Determina:

Art. 1.

Gli Istituti di previdenza sociale, di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, e le agenzie da essi dipendenti sono stabiliti nelle sedi qui appresso indicate:

Sede	Agenzie
Torino	Ivrea
Alessandria	—
Cuneo	—
Novara	Biella
Genova	Imperia - Savona
Spezia	Carrara
Milano	Busto Arsizio
Bergamo	—
Brescia	—
Como	Sondrio - Varese
Cremona	Mantova
Pavia	—
Venezia	—
Padova	Rovigo
Verona	—
Vicenza	—
Treviso	Belluno
Udine	—
Trento	Bolzano
Trieste	Gorizia - Pola - Zara - Fiume
Bologna	—
Reggio Emilia	Modena
Parma	Piacenza
Ferrara	—
Ravenna	Forlì
Firenze	Pistoia
Livorno	Grosseto
Pisa	Lucca
Siena	Arezzo
Perugia	Terni - Rieti
Ancona	Pesaro - Ascoli - Macerata
Roma	Viterbo - Frosinone
Napoli	Caserta
Salerno	Avellino
Benevento	Campobasso
Aquila	—
Chieti	Pescara - Teramo
Bari	—
Foggia	—
Lecce	Brindisi
Taranto	—
Potenza	—
Reggio Calabria	Catanzaro
Cosenza	—
Palermo	—
Messina	—
Catania	Siracusa
Trapani	—
Caltanissetta	Girgenti
Cagliari	—
Sassari	Nuoro

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali è autorizzata a modificare il numero, le circoscrizioni e le sedi delle singole agenzie, dipendenti dagli Istituti provinciali di previdenza sociale, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'economia nazionale (Direzione generale per il lavoro, la previdenza e il credito).

Art. 3.

Ogni altra disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Roma, addì 28 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1927.

Ammissione di nuovi denaturanti per l'acido acetico impiegato nella fabbricazione degli acetati metallici.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 dell'allegato A al R. decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1592, che ha sostituito l'art. 16 della legge 14 luglio 1887, n. 4703 (serie 3ª);

Visto il R. decreto 11 marzo 1915, n. 367, concernente il trattamento fiscale dell'acido acetico destinato ad usi industriali;

Visto il decreto Ministeriale 26 luglio 1915, n. 7510, che determina i denaturanti da adoperarsi per l'acido acetico destinato alla fabbricazione degli acetati di piombo, di calcio e di ferro;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

Art. 1.

L'acido acetico destinato alla fabbricazione degli acetati di piombo, di calcio e di ferro, anzichè essere previamente denaturato nei modi stabiliti dal decreto Ministeriale 26 luglio 1915, n. 7510, dovrà essere adulterato aggiungendo rispettivamente ad ogni quintale di acido acetico di gradazione inferiore o superiore a 50°, i seguenti ingredienti:

1° *Per la fabbricazione dell'acetato di piombo*:

a) acetato di piombo disciolto in poca acqua acidificata con acido acetico, gr. 200;
acido acetico grezzo, non passato alla distillazione, gr. 1500;

oppure:

b) acetato di piombo disciolto in poca acqua acidificata con acido acetico, gr. 200;
benzolo commerciale, gr. 100.

2° *Per la fabbricazione dell'acetato di calcio*:

a) acetato di calcio disciolto in poca acqua acidificata con acido acetico, gr. 200;
acido acetico grezzo, non passato alla distillazione, gr. 1500;

oppure:

b) acetato di calcio disciolto in poca acqua acidificata con acido acetico, gr. 200;
benzolo commerciale, gr. 100.

3° *Per la fabbricazione dell'acetato di ferro*:

a) acetato di ferro disciolto in poca acqua acidificata con acido acetico, gr. 200;
acido acetico grezzo, non passato alla distillazione, gr. 1500;

oppure:

b) acetato di ferro disciolto in poca acqua acidificata con acido acetico, gr. 200;

benzolo commerciale, gr. 100.

Art. 2.

L'acido acetico impiegato per la fabbricazione dell'acetato di rame sarà denaturato previamente, aggiungendo ad ogni quintale di acido acetico di gradazione inferiore o superiore a 50° i seguenti ingredienti:

a) acetato di rame disciolto in poca acqua acidificata con acido acetico, gr. 200;

acido acetico grezzo, non passato alla distillazione, gr. 1500;

oppure:

b) acetato di rame disciolto in poca acqua acidificata con acido acetico, gr. 200;

benzolo commerciale, gr. 100.

Art. 3.

La denaturazione dell'acido acetico, come sopra stabilita, dovrà avvenire in presenza degli agenti della Finanza.

I vari denaturanti dovranno essere forniti dalle ditte interessate e previamente verificati dal competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette.

Roma, addì 17 novembre 1927 - Anno VI

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1927.

Norme per la statistica degli autoveicoli in relazione al pubblico registro automobilistico.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 23 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814;

Sentita la presidenza dell'Istituto centrale di statistica e la Direzione generale del Reale Automobile Club d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Le rilevazioni statistiche iniziali, periodiche ed occasionali da compiersi nel pubblico registro automobilistico, sono effettuate in conformità delle norme seguenti.

Art. 2.

Al momento della prima iscrizione di un autoveicolo nel pubblico registro automobilistico il funzionario incaricato della tenuta del pubblico registro medesimo compila una scheda in duplice esemplare, nella quale vengono indicate le generalità del proprietario e le caratteristiche dell'autoveicolo.

I tipi delle schede da usarsi sono sette e corrispondono alle seguenti categorie di autoveicoli:

1. Autovetture;
2. Autobus;
3. Autocarri;
4. Trattrici stradali;
5. Rimorchi;
6. Motocicli;
7. Trattrici agricole.

Le schede, del formato di centimetri 17,5 per centimetri 12,5, sono di cartoncino di colore diverso per ciascuno dei sette tipi di esse.

Art. 3.

Ogni scheda riferentesi ad autoveicoli delle categorie di cui ai numeri 1 a 6 dell'articolo precedente, contiene le indicazioni relative al numero della licenza di circolazione dell'autoveicolo; alla Perfettura presso la quale l'autoveicolo è immatricolato; alle generalità del proprietario; alla di costui residenza; alla fabbrica produttrice.

Contiene altresì, per tutte le categorie di autoveicoli menzionati nel precedente comma, ad eccezione dei rimorchi, l'indicazione della potenza del motore espressa in HP.

La scheda per le autovetture e la scheda per gli autobus, oltre alle indicazioni di cui ai due commi precedenti, contengono quelle relative alla destinazione dell'autoveicolo, alla specie della carrozzeria ed al numero dei posti.

Oltre alle indicazioni di cui al primo e secondo comma del presente articolo, la scheda per gli autocarri contiene le indicazioni relative alla portata, alla specialità ed alla eventuale qualità di ausiliario militare; quella per le trattrici stradali contiene le indicazioni relative alla loro specialità ed al peso del veicolo che può da esse venire rimorchiato; quella per i motocicli contiene le indicazioni relative alla loro destinazione e specialità e quella per i rimorchi l'indicazione della loro portata.

Per le trattrici agricole, la scheda indica le generalità e la residenza del proprietario; il tipo della trattrice; la potenza del motore espressa in HP; la fabbrica produttrice.

Art. 4.

Dei due esemplari della scheda, uno è inviato alla Direzione generale del R.A.C.I. Gli altri esemplari, disposti in ordine alfabetico, con riguardo tanto alla lettera iniziale, quanto alle ulteriori lettere che compongono il cognome e nome del proprietario o la denominazione dell'ente o della società a cui appartiene l'autoveicolo, si conservano presso l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico, in adatte cassette, collocate in apposite custodie chiuse a chiave, sotto la personale responsabilità del conservatore del pubblico registro automobilistico.

Art. 5.

Nei casi di trasferimento della proprietà di un autoveicolo il conservatore che esegue la relativa annotazione nel pubblico registro automobilistico, compila una nuova scheda in duplice esemplare, intestata al nome del nuovo proprietario.

La scheda intestata al precedente proprietario viene eliminata dallo schedario, dopo che il conservatore del pubblico registro automobilistico ha indicato su di essa, nello spazio all'uopo riservato, la causa del trasferimento (vendita, donazione, permuta, eredità, legato, ecc.) e le generalità del nuovo proprietario.

Art. 6.

Il conservatore del pubblico registro automobilistico al quale venga chiesto il rilascio della copia integrale del foglio di iscrizione al fine della rinnovazione dell'iscrizione di un autoveicolo nel pubblico registro di altra sede provinciale, elimina dallo schedario la scheda relativa all'autoveicolo oggetto dell'istanza indicando su di essa, nello spazio all'uopo riservato, la Provincia per la quale è domandata la nuova iscrizione.

Avvenuto il trasferimento dell'immatricolazione da una ad altra Provincia, il conservatore che esegue l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico della Provincia di destinazione, compila la relativa scheda in duplice esemplare indicando su di essa, nello spazio all'uopo riservato, la Provincia di provenienza.

Art. 7.

Nei casi in cui venga dalla Prefettura rinnovata la licenza di circolazione, senza che abbia avuto luogo trasferimento della proprietà o trasferimento dell'immatricolazione dell'autoveicolo da una ad altra Provincia, il funzionario del pubblico registro automobilistico sostituisce nella scheda, al precedente il nuovo numero di immatricolazione assegnato all'autoveicolo dalla Prefettura.

Art. 8.

Il 1° ed il 15 di ogni mese gli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico inviano alla Direzione generale del R.A.C.I. le schede eliminate dal proprio schedario e comunicano alla stessa le sostituzioni avvenute nei numeri di immatricolazione degli autoveicoli, ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 9.

Alla fine di ogni anno, in giorni da stabilirsi dalla Direzione generale del R.A.C.I., gli Uffici provinciali procedono ad una accurata verifica dello schedario in confronto delle risultanze del pubblico registro automobilistico.

Di ogni eventuale aggiunta o rettifica, in dipendenza di tale revisione, è data immediata notizia con le modalità indicate nei precedenti articoli, alla Direzione generale del R.A.C.I.

All'inizio di ciascun anno la Direzione generale medesima ordina la rilevazione, per ciascuna delle categorie di autoveicoli indicate all'art. 2 delle presenti istruzioni, dell'ammontare complessivo dei crediti privilegiati iscritti al 31 dicembre dell'anno antecedente.

La rilevazione è eseguita tenendo distinti i crediti che danno luogo al privilegio legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo, dai crediti che danno luogo al privilegio convenzionale.

Art. 10.

Presso la Direzione generale del R.A.C.I. è istituito uno schedario centrale nel quale sono raccolti ed ordinati alfabeticamente, divisi per Provincie, gli esemplari delle schede ad essa inviati dagli uffici provinciali.

Lo schedario centrale è tenuto costantemente aggiornato in base agli elementi che gli uffici provinciali trasmettono alla Direzione generale, a tenore degli articoli precedenti.

Art. 11.

Entro il mese di marzo 1928 la Direzione generale del R.A.C.I. eseguirà nello schedario centrale la prima rilevazione degli autoveicoli iscritti a tutto il mese di gennaio dello stesso anno, secondo i modelli di spoglio da tracciarsi dall'Istituto centrale di statistica.

Tale rilevazione è ripetuta alla fine di ogni anno con le modalità da determinarsi dall'Istituto centrale di statistica.

Entro il mese di gennaio e rispettivamente entro il mese di luglio di ogni anno la Direzione generale del R.A.C.I. provvede a compilare la statistica del movimento degli autoveicoli per il semestre precedente, rilevando, per ciascuna Provincia, il numero degli autoveicoli di cui si è verificata nel semestre la prima iscrizione, quello degli autoveicoli iscritti in seguito a trasferimento da altra Provincia, quello degli autoveicoli trasferiti ad altra Provincia e quello degli autoveicoli che hanno cambiato proprietario.

I risultati sono comunicati immediatamente all'Istituto centrale di statistica.

Di propria iniziativa o su richiesta dell'Istituto centrale di statistica, il Ministro per le finanze può ordinare in qualunque tempo alla Direzione generale del R.A.C.I. di compiere rilevazioni statistiche di carattere straordinario.

Art. 12.

E' vietato agli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico di comunicare ai privati o ad enti pubblici notizie statistiche, particolari o generali, desunte dagli schedari provinciali e di lasciar prendere visione degli schedari stessi a persone estranee al servizio del pubblico registro o non espressamente autorizzate dalla Direzione generale del R.A.C.I., d'intesa con l'Istituto centrale di statistica.

I conservatori del pubblico registro automobilistico devono impedire agli estranei al servizio la consultazione dei registri di formalità, al fine di compiervi rilevazioni statistiche, salvo quanto è disposto dall'art. 21 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814, nei riguardi delle facoltà concesse alle autorità militari.

La Direzione generale del R.A.C.I. deve acconsentire, in qualunque tempo, ai funzionari all'uopo delegati dal Ministero delle finanze o dalla presidenza dell'Istituto centrale di statistica, di compiere ispezioni e verifiche per accertare la regolarità della tenuta dello schedario centrale.

Le risultanze statistiche degli schedari provinciali e di quello centrale non possono venire rese pubbliche se non con l'autorizzazione o per il tramite del Ministero delle finanze o dell'Istituto cetrale di statistica.

Art. 13.

L'Istituto centrale di statistica e la Direzione generale del R.A.C.I., entro il 31 marzo 1928, sottoporranno al Ministro per le finanze le loro proposte circa le norme da emanarsi al fine di provvedere alla eliminazione dagli schedari delle schede corrispondenti agli autoveicoli messi, per qualunque causa, fuori circolazione e al fine di provvedere alla formazione delle schede relative agli autoveicoli immatricolati presso le Prefetture ed esenti dall'obbligo dell'iscrizione nel pubblico registro automobilistico a tenore dell'articolo 26 del R. decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Roma, addì 19 ottobre 1927 - Anno V

Il Ministro: VOLPI.

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1927.

Autorizzazione all'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato con sede in Venezia ad istituire ed esercitare proprie filiali in Roma ed in Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il R. decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e il R. decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1830, portanti provvedimenti per la tutela del risparmio;

Sentito l'Istituto di emissione;

Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

L'Istituto nazionale di credito per le piccole industrie e l'artigianato con sede in Venezia è autorizzato ad istituire e ad esercitare proprie filiali in Roma ed in Milano, quest'ultima quale trasformazione dell'attuale rappresentanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 novembre 1927 Anno VI

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale: BELLUZZO.

DECRETI MINISTERIALI 7 novembre 1927.
Inibizione di riacquisto della cittadinanza italiana.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che la signora Angela Rosa Marcellina Carini, nata a Milano il 16 dicembre 1870 da Paolo e da Francesca Gerli, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lei perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire alla predetta signora Angela Carini il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 14 ottobre 1927 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito alla predetta signora Angela Rosa Marcellina Carini il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: SUARDO.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Ritenuto che il signor Giovanni Battista Ercole Macchi, nato a Gallarate (Milano) il 14 gennaio 1871 da Giuseppe e da Carlotta Binda, trovasi in via di riacquistare a norma dell'art. 9, n. 3, della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza italiana da lui perduta ai sensi dell'art. 8, n. 1, della legge anzidetta;

Ritenuto che gravi ragioni consigliano di inibire al predetto signor Giovanni Macchi il riacquisto della cittadinanza italiana;

Veduto il parere in data 14 ottobre 1927 del Consiglio di Stato (sezione 1ª), le cui considerazioni si intendono riportate nel presente decreto;

Veduto l'art. 9 della legge summenzionata e l'art. 7 del relativo regolamento approvato con R. decreto 2 agosto 1912, n. 949;

Decreta:

E' inibito al predetto signor Giovanni Battista Ercole Macchi il riacquisto della cittadinanza italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1927 - Anno VI

p. *Il Capo del Governo, Ministro per l'interno*: SUARDO.

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Tito Chersich di Carlo, farmacista, nato a Rovigno addì 11 novembre 1892 residente a Trieste, via S. Caterina 9, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Chersi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Tito Chersich è ridotto in « Chersi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Chersich nata Pitacco di Giovanni, nata il 4 marzo 1898, moglie;
2. Estella Chersich di Tito, nata il 6 ottobre 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 22 settembre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Sadnig dott. Giovanni, capo sezione ufficio igiene comunale, nato a Venezia addì 11 febbraio 1891, residente a Trieste, via Conti 17, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sadini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. dott. Giovanni Sadnig, è ridotto in « Sadini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Marianna Sadnig nata Nezzo di Domenico, nata il 26 febbraio 1899, moglie;
2. Vittorio, nato il 12 novembre 1921, figlio;
3. Ada, nata il 6 luglio 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 28 settembre 1927 - Anno V.

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Ciak Giovanna Erminia fu Giuseppe e fu Maria nata Meula, nata a Trieste addì 5 maggio 1864, residente a Trieste, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Ciacchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Ciak Giovanna Erminia è ridotto in « Ciacchi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V.

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Cocianzizh Emilio fu Arturo, nato a Trieste addì 11 settembre 1902, residente a Trieste, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Emilio Cocianzizh è ridotto in « Cosciani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V.

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Cosiancich Guido fu Arturo, nato a Trieste addì 12 agosto 1893, residente a Trieste, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cosciani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guido Cosiancich è ridotto in « Cosciani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Gemma Cosiancich nata Vidali di Luigi, nata il 2 dicembre 1900, moglie;
2. Lelia di Guido, nata il 31 marzo 1926, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 deldecreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bonac Guglielmo di Mario, nato a Trieste addì 2 luglio 1903, e residente a Trieste, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bonatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese

tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Bonac è ridotto in « Bonatti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bonac Mario fu Giovanni, nato a Trieste addì 13 settembre 1871, residente a Trieste, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bonatti ».

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Bonac è ridotto in « Bonatti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bonac Mario di Mario, nato a Trieste addì 6 luglio 1897, residente a Trieste, a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e diretta ad ottenere la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bonatti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Bonac è ridotto in « Bonatti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 10 ottobre 1927 - Anno V

Il prefetto: FORNACIARI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, con nota in data 23 corrente mese, n. 2211-2-6, ha presentato a S. E. il Presidente della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1924, relativo alla servitù spettante al Duomo di Milano sui fondi pubblici e privati del Monte di Candoglia.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ha, in data 22 novembre 1927, presentato alla Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2092 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 novembre 1927), contenente norme per assicurare l'autenticità dei testi originali dei decreti, convenzioni e contratti costituiti da più fogli.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
del 23 novembre 1927 - Anno VI

Francia	72.22	Belgrado	32.35
Svizzera	354.03	Budapest (Pengo)	3.21
Londra	89.545	Albania (Franco oro)	356 —
Olanda	7.43	Norvegia	4.88
Spagna	311 —	Russia (Cervonetz)	95.50
Belgio	2.565	Svezia	4.95
Berlino (Marco oro)	4.385	Polonia (Sloty)	207 —
Vienna (Schillinge)	2.596	Danimarca	4.92
Praga	54.55	Rendita 3,50 %	70.20
Romania	11.44	Rendita 3,50 % (1902)	65 —
Peso argentino Oro	17.825	Rendita 3 % lordo	39.65
Peso argentino Carta	7.84	Consolidato 5 %	80.875
New York	18.366	Littorio 5 %	—
Dollaro Canadese	18.37	Obbligazioni Venezie 3,50 %	69.95
Oro	354.38		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 17).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	114264	320 —	Torchio *Annetta* fu Giuseppe, moglie di Badarello Camillo, dom. in Asti (Alessandria), vincolata.	Torchio *Antonietta* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro, vincolata.
» » » » » »	298019 298020 298021 298022 298023 298024	530 — 190 — 530 — 190 — 530 — 190 —	Collodel Luigi, Collodel Elvira, Collodel Mario, fu Domenico, dom. a Conegliano (Treviso). La seconda, quarta e ultima rendita sono con usufrutto a Miana *Romolina* di Fermo, ved. di Collodel Domenico.	Collodel Luigi, Collodel Elvira, Collodel Mario, fu Domenico, *minori sotto la p. p. della madre* Miana *Domenica-Rolina* di Fermo, vedova di Collodel Domenico domic. a Conegliano (Treviso). La seconda, quarta e ultima rendita sono con usufrutto a Maria *Domenica-Romolina* di Fermo, ved. di Collodel Domenico.
» » »	63221 63222 63223	785 — 785 — 785 —	Nicoletti Arturo, Nicoletti Laura, Nicoletti Alfredo, di Michele, dom. a Pietraperzia (Caltanissetta); con usuf. vital. a Ballati Giuseppe, fu Salvatore, dom. a Pietraperzia.	Nicoletti Arturo, Nicoletti Laura, Nicoletti Alfredo, di Michele, *minori sotto la p. p. del padre*, dom. a Pietraperzia (Caltanissetta) con usuf. vital., come contro.
»	340073	400 —	*Macri* Elena di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Casteltermini (Girgenti).	*Palumbo Macri* Elena di Vincenzo, minore ecc. come contro.
»	180114	300 —	Sonnino *Ida* moglie di Nacmias Mair, dom. a Milano, vincolata.	Sonnino *Fortunata-Ida di Salomone*, moglie ecc. come contro, vincolata.
» »	311346 320540	10,500 — 14,000 —	Forti *Achille* fu Arrigo, dom. a Verona.	Forti *Israele-Achille* fu Arrigo, dom. a Verona.
»	438891	145 —	Buccione *Adelina* di Giovannantonio, minore emancipata sotto la curatela del marito Grumiro Antonio, dom. a S. Bartolomeo in Galdo (Benevento).	Buccione *Maria-Adelina* di Giovannantonio, minore ecc. come contro.
3.50 %	129115	200 —	Schirelli *Maria* di Cesare, minore, moglie del minorenne Galimberti Antonio sotto la curatela di Galimberti Paolo, dom. in Monza (Milano), vincolata.	Schirelli *Virginia-Anna-Maria*, di Cesare, minore ecc. come contro.
» »	65752 65753	63 — 59.50	*Agnese* Paolo Battista fu Giacomo, dom. a Pontedassio (Porto Maurizio).	*Agnesi* Paolo Battista fu Giacomo, dom. come contro.
Cons. 5 %	288476	1,250 —	Casarino *Cesira* di Luigi, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a Sestri Ponente (Genova).	Casarino *Attilia-Maria-Maddalena* di Luigi, minore ecc. come contro.
»	271860	275 —	Apperti Ida fu Tommaso, nubile, dom. a Maddaloni (Caserta), con usuf. ad Apperti *Gaetana* fu Mariano, nubile, dom. a Maddaloni (Caserta).	Intestata come contro; con usuf. ad Apperti *Maria-Gaetana* fu Mariano, nubile, dom. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro novennale 2ª serie	1559	Cap. 500 —	*Lanneck* Ernesta e Carlo di Antonio, minori sotto la p. p. del padre.	*Launeck* Ernesta e Carlo di Antonio, minori ecc. come contro.
Buono Tesoro novennale 1ª serie	1312	» 40,000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Buono Tesoro novennale 4ª serie	915	» 1,000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Buono Tesoro novennale 6ª serie	751	» 40,000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Buono Tesoro novennale 7ª serie	1515	» 22,000 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
3.50 %	471500	52.50	Pezzolo *Iginia* fu Emanuele, minore sotto la p. p. della madre Bozzo Arria Catterina o Catterina Arrià di Nicolò, ved. Pezzolo, dom. a Camogli (Genova).	Pezzolo *Tomasina-Enrica-Igina* fu Emanuele, minore ecc. come contro.
»	471503	52.50	Pezzolo *Santina* fu Emanuele, minore ecc. come la precedente.	Pezzolo *Edoarda-Dina-Santina* fu Emanuele, minore ecc. come contro.
»	233293	336 —	Oriani Carlo, *Umberto*, *Antonio-Attilio* ed Ettore di Giovanni e figli nascituri dei coniugi Oriani Giovanni fu Pietro e Ferrario Maria fu Antonio, eredi indivisi, dom. a Milano; con vincolo di usufrutto.	Oriani Carlo, *Umberto-Antonio* o *Antonio-Umberto*, Attilio ed Ettore di Giovanni e figli nascituri ecc. come contro; con vincolo di usufrutto.
» »	522716 502289	101.50 262.50	Mezzano *Caterina* fu Tomaso ved. di Campodonico *Giuseppe* dom. a Bogliasco (Genova).	Mezzano *Maria-Teresa-Caterina* di Tomaso, ved. di Campodonico *Giacomo-Giuseppe* di Luigi, dom. a Bogliasco (Genova).
»	212441	245 —	Peirano *Caterina* di Antonio, ved. di Agostino Denegri, dom. a Zoagli (Genova).	Peirano *Maddalena-Catterina* di Antonio, ved. ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 novembre 1927 - Anno VI

Il direttore generale: CIRESA.

REGNO D'ITALIA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione generale della sanità publica.

Bollettino sanitario settimanale del bestiame n. 43, dal 24 al 30 ottobre 1927 - Anno VI

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Carbonchio ematico.				
Agrigento	Montallegro	O	1	—
Alessandria	Agliano d'Asti	B	—	1
Bergamo	Gandino	B	—	1
Brescia	Flero	B	—	1
Catanzaro	Nicotera	B	—	2
Id.	Petronà	O	—	2
Id.	Zagarise	O	—	1
Foggia	Apricena	O	2	—
Id.	Celenza Valfortore	O	3	—
Id.	Carignola	O	2	—
Id.	Rignano Garganico	B	1	—
Frosinone	Giuliano di Roma	B	1	—
Id.	Monte S. Gio. Camp.	B	1	—
Id.	Paliano	B	1	—
Id.	Piglio	B	1	—
Id.	Pontecorvo	B	1	—
Id.	Serrone	B	1	—
Id.	Torre Caietani	B	1	—
Id.	Trivigliano	B	1	—
Id.	Veroli	B	1	—
Id.	Vico nel Lazio	B	1	—
Genova	Chiavari	B	1	—
Lucca	Ponte Buggianese	B	—	1
Macerata	Matelica	B	1	—
Matera	Ferrandina	B	—	1
Id.	Id.	O	1	—
Id.	Grottole	B	1	—
Milano	S. Fiorano	B	—	1
Id.	S. Angelo Lodigiano	B	—	1
Napoli	Pozzomaggiore	B	—	2
Perugia	Foligno	O	—	1
Reggio Calabria	Portigliola	B	—	1
Id.	S. Ilario	B	—	1
Roma	Castel Madama	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Salerno	Contursi	O	—	1
Sassari (a)	Laerra	O	1	—
Id.	Mores	O	—	1
Id.	Pattada	O	—	1
Savona	Stella	O	1	—
Taranto	Grottaglie	E	1	—
Terni	Giove	O	—	1
Torino	Buriasco	B	—	1
Udine	S. Pietro al Natisone	B	—	1
Varese	Varese	Cp	1	—
Viterbo	Sutri	B	—	1
			29	24

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Carbonchio sintomatico.				
Foggia	Lucera	B	1	—
Forlì	Verghereto	B	1	—
Roma	Roma	B	1	—
Trapani	Monte S. Giuliano	B	—	1
Vicenza	Albettone	B	—	1
			3	2
Afta epizootica.				
Ancona	Serra S. Quirico	B	1	—
Bologna	Camugnano	B	1	6
Id.	Castel di Casio	B	1	1
Id.	Monte S. Pietro	B	1	1
Brescia	Rovato	B	1	—
Campobasso	Roccasicura	O	1	—
Como	Ballabio	B	2	1
Id.	Barzio	B	1	—
Id.	Beregazzo	B	—	1
Id.	Cagliano	B	—	1
Id.	Lecco	B	1	—
Id.	Sabbioncello	B	1	—
Id.	Valmadrero	B	1	—
Cuneo	Ceva	B	1	—
Id.	Vottignasco	B	1	—
Ferrara	Bondeno	B	1	—
Id.	Ferrara	B	2	—
Foggia	Orta Nova	B	7	—
Frosinone	Boville Ernica	B	1	—
Id.	Morolo	B	1	—
Genova	Campomorone	B	1	—
Macerata	S. Severino Marche	B	2	—
Milano	Casalpusterlengo	B	—	7
Id.	Gorgonzola	B	—	1
Id.	Mediglia	B	—	2
Id.	S. Colombano al L.	B	—	1
Id.	S. Fiorano	B	—	1
Id.	S. Giuliano Milanese	B	—	2
Id.	S. Angelo Lodigiano	B	—	1
Modena	Pavullo	B	1	—
Napoli	Napoli	B	—	1
Parma (a)	Busseto	B	6	—
Id.	Fidenza	B	3	—
Id.	Pellegrino Parmense	B	2	—
Id.	Salsomaggiore	B	2	—
Pavia	Bobbio	B	1	—
Id.	Zinasco	B	1	2
Piacenza	Rosenzone	B	1	—
Id.	Piacenza	B	—	1
Potenza	Auzi	B	2	—
Id.	Brindisi di Montagna	B	1	—
Rieti	Amatrice	B	4	—
Id.	Aspra	B	1	6
Id.	Collevecchio	B	—	1
Id.	Forano	B	3	—
Id.	Montebuono	B	1	5
Id.	Poggio Mirteto	B	2	—
Id.	Selci	B	2	—
Id.	Stimigliano	B	3	1
Id.	Tarano	B	1	—
Roma	Affile	B	1	—
Id.	Allumiere	B	1	—
Id.	Anguillara	B	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
Segue *Afta epizootica.*				
Roma	Bracciano	B	1	—
Id.	Campagnano	B	1	—
Id.	Cerveteri	B	1	—
Id.	Fornelli	B	1	—
Id.	Manziana	B	1	—
Id.	Maranola	B	1	—
Id.	Nepi	B	1	—
Id.	Nerola	B	1	—
Id.	Palombara	B	1	—
Id.	Ponzano	B	1	—
Id.	Roma	B	8	4
Rovigo	Taglio di Po	B	1	—
Sondrio	Chiavenna	B	1	—
Id.	Delebio	B	2	—
Id.	Piantedo	B	2	—
Id.	Samolaco	B	2	—
Terni	Castel Giorgio	B	1	—
Id.	Castel Viscardo	B	—	1
Id.	Narni	B	2	—
Id.	Terni	B	3	—
Trento	Brez	B	1	—
Id.	Cogolo	B	3	—
Treviso	Fonte	B	1	—
Id.	Gorgo al Monticano	B	1	—
Id.	Resana	B	1	—
Id.	Roncade	B	—	1
Verona	Rivoli	B	—	1
Viterbo	Acquapendente	B	—	2
Id.	Arlena di Castro	B	—	1
Id.	Bieda	B	2	—
Id.	Bomarzo	B	1	—
Id.	Caprarola	B	1	—
Id.	Cellere	B	3	—
Id.	Civita Castellana	B	2	—
Id.	Faleria	B	2	—
Id.	Ronciglione	B	2	—
Id.	Sutri	BS	2	—
Id.	Tuscania	B	5	—
Id.	Vetralla	B	2	—
			130	53
Malattie infettive dei suini.				
Arezzo	Subbiano	S	1	—
Ascoli Piceno	Fermo	S	—	1
Id.	S. Elpidio a Mare	S	—	1
Bergamo	Fontanella	S	1	—
Campobasso	Montenero di Bisaccia	S	1	1
Id.	S. Elia a Pianisi	S	2	—
Cosenza	Bisignano	S	1	—
Id.	Scigliano	S	2	—
Cuneo	Farigliano	S	—	1
Id.	Morozzo	S	2	2
Id.	S. Michele Mondovì	S	—	1
Enna	Troina	S	3	4
Firenze	Greve	S	1	—
Fiume	Fiume	S	—	1
Foggia	Faeto	S	3	—
Id.	Pietramontecorvino	S	3	—
Id.	Torremaggiore	S	2	—
Id.	Volturara Appula	S	—	1
Frosinone	Pontecorvo	S	1	—
Gorizia	Gradisca	S	—	1
Segue *Malattie infettive dei suini.*				
Modena	Modena	S	1	—
Novara	Agrate Conturbia	S	—	1
Parma (a)	Lesignano de' Bagni	S	2	—
Id.	Soragna	S	1	—
Potenza	Montemilone	S	2	—
Id.	Rionero in Vultura	S	2	—
Id.	S. Chirico Raparo	S	1	—
Ravenna	Ravenna	S	—	1
Reggio nell'Emilia	Cavriago	S	—	1
Roma	Roma	S	1	—
Siena	Castellina in Chianti	S	1	—
Id.	Sovicille	S	1	—
Teramo	Canzano	S	—	1
Id.	S. Egidio	S	—	1
Id.	Teramo	S	—	2
Trieste	Trieste	S	—	6
Venezia	S. Stino di Livenza	S	1	—
			36	27
Morva.				
Napoli	Napooli	E	5	—
Farcino criptococcico.				
Aquila degli Abruzzi	Castel di Sangro	E	1	—
Id.	Opi	E	1	—
Avellino	Avellino	E	2	—
Id.	Mercogliano	E	1	—
Id.	Montoro Inferiore	E	1	—
Id.	Moschiano	E	3	2
Id.	Quindici	E	1	—
Id.	Taurano	E	1	—
Bari delle Puglie	Terlizzi	E	1	—
Campobasso	Carovilli	E	1	—
Catania	Adernò	E	1	—
Id.	Catania	E	1	—
Id.	Giarre	E	2	—
Id.	Paternò	E	1	—
Id.	Riposto	E	1	—
Genova	Carasco	E	1	—
Napoli	Afragola	E	2	—
Id.	Boscotrecase	E	—	1
Id.	Carinola	E	1	—
Id.	Casamicciola	E	—	2
Id.	Forio	E	1	—
Id.	Frattamaggiore	E	—	1
Id.	Isćhia	E	3	—
Id.	Marcianise	E	1	—
Id.	Napoli	E	5	1
Id.	Palma Campania	E	1	—
Id.	Poggiomarino	E	—	1
Id.	S. Giuseppe	E	2	—
Id.	Terzigno	E	4	—
Palermo	Palermo	E	80	2
Id.	Villabate	E	—	1
Roma	Roma	E	1	—
Salerno	Angri	E	2	—
Id.	Pontecagnano	E	2	—
Id.	S. Cipriano Picentino	E	1	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue *Farcino criptococcico.*			
Salerno	S. Valentino Torio	E	2	—
Id.	Sarno	E	2	—
Id.	Scafati	E	—	2
Id.	Siano	E	1	—
Id.	Tramonti	E	1	—
Trapani	Alcamo	E	—	1
			132	14
	Rabbia.			
Ancona	Ancona	Cn	2	—
Id.	Id.	Fl	1	—
Id.	Fabriano	Cn	—	1
Id.	Chiaravalle	Cn	1	—
Arezzo	Arezzo	Cn	—	1
Id.	Castiglion Fiorentino	Cn	—	1
Id.	Cortona	Cn	1	—
Catanzaro	Girifalco	Cn	—	1
Chieti	Chieti	Cn	—	1
Id.	Lanciano	Cn	—	1
Macerata	Macerata	Cn	1	—
Id.	Potenza Picena	Cn	3	—
Matera	Accettura	B	—	2
Napoli	Arzano	Cn	—	1
Id.	Napoli	Cn	1	8
Id.	S. Giuseppe Ves.	Cn	—	1
Id.	Trentola	Cn	—	1
Palermo	Palermo	Cn	7	8
Id.	Id.	Fl	2	2
Pisa	Capannoli	Cn	—	1
Salerno	Albanella	Cn	—	1
Id.	Polla	Cn	—	1
Id.	Sala Consilina	Cn	—	1
Trapani	Monte S. Giuliano	Cn	—	1
Varese	Luino	Cn	1	—
Id.	Varese	Cn	1	—
Verona	Bosco Chiesanuova	Cn	1	—
Id.	Legnago	Cn	1	—
			23	34
	Rogna.			
Ancona	Fabriano	O	3	—
Aquila degli Abruzzi	Barrea	O	1	—
Id.	Cappadocia	O	1	—
Id.	Castel di Sangro	O	1	—
Campobasso	Pescopennataro	O	1	—
Frosinone	Alatri	O	1	—
Id.	Paliano	O	1	—
Imperia	Imperia	E	2	—
Id.	S. Remo	E	1	—
Macerata	Pioraco	O	1	—
Id.	Sefro	O	2	—
Perugia	Foligno	O	4	—
Potenza	Melfi	O	—	1
Ravenna	Brisighella	E	2	—

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti — Rimasti dalle settimane precedenti	Numero delle stalle o pascoli infetti — Nuovi denunziati
	Segue *Rogna.*			
Roma	Roma	E	1	—
Id.	Id.	O	1	—
Salerno	Buccino	O	1	—
Id.	Ricigliano	O	1	—
Viterbo	Bagnaia	O	2	—
Id.	Viterbo	O	1	—
			28	1
	Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre.			
Foggia	Ascoli Satriano	O	1	—
Id.	S. Marco in Lamis	O	1	—
Id.	S. Agata di Puglia	O	1	—
Frosinone	Morolo	O	1	—
Id.	Ripi	O	1	—
Macerata	Castelsantangelo	O	1	—
Rieti	Castel di Tora	Cp	1	—
Id.	Scandriglia	Cp	1	—
Roma	Gorga	O	1	—
Id.	Mazzano	O	1	—
Id.	Roma	O	1	—
Viterbo	Bagnoregio	O	1	—
Id.	Bomarzo	O	1	—
Id.	Bieda	O	2	—
Id.	Vetralla	O	1	—
Id.	Viterbo	Cp O	2	—
			18	—
	Vaiuolo ovino.			
Aquila degli Abruzzi	Carsoli	O	1	—
Arezzo	Chitignano	O	1	—
Bari delle Puglie	Altamura	O	2	—
Id.	Bitonto	O	1	—
Id.	Gravina	O	1	—
Firenze	Figline Valdarno	O	—	1
Id.	Londa	O	1	1
Id.	Regello	O	1	—
Foggia	Manfredonia	O	2	—
Id.	S. Marco la Catola	O	1	—
Frosinone	Anagni	O	1	—
Id.	Filettino	O	1	—
Id.	Patrica	O	1	—
Macerata	Acquacanina	O	1	—
Id.	Serravalle	O	2	—
Perugia	Visso	O	1	—
Pesaro e Urbino	Tavoletto	O	4	—
Pisa	Rientina	O	—	1
Id.	Capannoli	O	—	1
Id.	Cascina	O	—	1
Id.	Pontedera	O	1	—
Potenza	Lavello	O	2	1
Roma	Roma	O	1	—
Salerno	Montesano s. Marc.	O	5	—
Siena	Casole d'Elsa	O	—	1
Id.	S. Casciano de' Bagni	O	1	—
Viterbo	Tuscania	O	1	—
			33	7

PROVINCIA	COMUNE	Specie degli animali	Numero delle stalle o pascoli infetti	
			Rimasti dalle settimane precedenti	Nuovi denunziati
Aborto epizootico.				
Forlì	Coriano	B	1	—
Modena	Fiorano	B	—	1
Id.	Maranello	B	—	1
Id.	Spilamberto	B	—	3
Reggio nell'Emilia	Reggio nell'Emilia	B	2	—
			3	5
Diarrea dei vitelli.				
Teramo	Teramo	B	—	1
Tubercolosi bovina.				
Taranto	Taranto	B	—	2
Barbone dei bufali.				
Roma	Fondi	Bf	1	—
Influenza del cavallo.				
Enna	Valguarnera	E	2	5
Peste aviaria.				
Firenze	Incisa in Val d'Arno	P	1	—
Colera dei polli.				
Avellino	Monteleone di Puglia	P	—	1
Firenze	Figline Valdarno	P	1	1
Mantova	Medole	P	20	—
Modena	Modena	P	1	—
Parma (a)	Saragna	P	4	2
Pisa	Pontedera	P	—	1
Rovigo	Porto Tolle	P	1	—
Treviso	Mogliano Veneto	P	1	—
			23	5

RIEPILOGO.

MALATTIE	Numero delle Provincie	Numero dei Comuni	Numero delle località
	con casi di malattia		
Carbonchio ematico	25	45	53
Carbonchio sintomatico	5	5	5
Afta epizootica	27	92	183
Malattie infettive dei suini	23	37	63
Morva	1	1	5
Farcino criptococcico	11	41	146
Rabbia	13	26	57
Rogna	12	19	29
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	6	16	18
Vaiuolo ovino	15	27	40
Aborto epizootico	3	5	8
Diarrea dei vitelli	1	1	1
Tubercolosi bovina	1	1	2
Barbone dei bufali	1	1	1
Influenza del cavallo	1	1	7
Peste aviaria	1	1	1
Colera dei polli	8	8	33

B *bovina;* Bf *bufalina;* O *ovina;* Cp *caprina;* S *suina;* E *equina;* P *pollame;* Cn *canina;* Fl *felina.*

(a) I dati si riferiscono alla settimana precedente.

ROSSI ENRICO, *gerente.*

Roma – Stabilimento Poligrafico dello Stato.